



Città di Mogliano Veneto

Piazza Caduti - 31021
tel. 041 593 01 11 – fax 041 593 02 99

Segretario Generale

Dott.ssa Alessandra Capaccioli

segretario@comune.mogliano-veneto.tv.it

www.comune.mogliano-veneto.tv.it

Prot. N. 38087

Del 20.12.2013

Sede: Piazza Caduti, 8

31021 Mogliano Veneto TV

P.I. 00476370267

C.F. 00565860269

**Al direttore generale
Ai Dirigenti
Ai Responsabili di P.O.**

OGGETTO: Codice di Comportamento dei Dipendenti Comunali del Comune di Mogliano Veneto approvato con delib. G.C. n. 296 del 17 dicembre 2013 - Clausole contrattuali.

Il Segretario Generale

Richiamato il Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di Mogliano Veneto approvato con delib. G.C. n. 296 del 17.12.2013 e ritenuto di evidenziare in questa sede, tra le novità di rilievo, quella riguardante l'estensione del campo di applicazione: il codice si applica infatti non solo ai dipendenti, ma anche, per quanto compatibile, a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione.

Dato atto che, a tal fine, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizione delle collaborazioni, delle consulenze e dei servizi, le amministrazioni dovranno prevedere apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice.

Tutto ciò premesso, dispone che:

Vengano inserite nei contratti clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di Mogliano Veneto

Le disposizioni e le clausole da inserire in ciascun atto di incarico o contratto vengano valutate e definite dai competenti dirigenti/responsabili in relazione alle tipologie di attività e di obblighi del soggetto terzo nei confronti dell'Amministrazione ed alle responsabilità connesse.

Esemplificativamente:

- 1) nei bandi e nelle lettere di invito e richieste di preventivo si dovrà inserire, tra le dichiarazioni che debbono essere rese dai partecipanti, anche la seguente: "di essere a conoscenza che la violazione degli obblighi indicati dal Codice di comportamento dei

dipendenti del comune di Mogliano Veneto, approvato con delib. di Giunta comunale n. 296 del 17.12.2013, da parte dei collaboratori a qualsiasi titolo della ditta aggiudicataria, costituisce causa di risoluzione del contratto (oppure, in caso di concessione, causa di decadenza)”;

- 2) nei disciplinari o nei capitolati di appalto si dovrà inserire la seguente clausola (sostituire alla parola “contraente” quella di volta in volta più opportuna: l’appaltatore, l’incaricato ...)
“ (Il contraente), con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di Mogliano Veneto approvato con delib. n. 296 del 17.12.2013.

A tal fine si dà atto che l’amministrazione ha trasmesso (al contraente) copia dello stesso per una sua più completa e piena conoscenza. (Il contraente) si impegna a rendere edotti dei contenuti dello stesso i propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell’avvenuta comunicazione. La violazione da parte del contraente degli obblighi di cui al Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di Mogliano Veneto approvato con deliberazione G.C. n. 296 del 17.12.2013, costituisce motivo di risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile

L’Amministrazione, verificata l’eventuale violazione, contesta per iscritto (al contraente) il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni”

- 3) nelle concessioni di servizi pubblici dovrà essere individuato un referente del concessionario ai fini del rispetto del codice di comportamento e della normativa anticorruzione.

La presente direttiva, ai sensi dell’art. 12, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013, dovrà essere pubblicata sul sito web istituzionale dell’Ente.



*Il Responsabile per la prevenzione
della Corruzione*

Alessandra Capaccioli

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Alessandra Capaccioli".